



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g  
CH-3003 Bern  
T +41 31 377 77 77  
info@ipi.ch | www.ige.ch

---

# **Rapporto dell'Osservatorio dei provvedimenti tecnici sull'accesso ai contenuti digitali (rapporto sulla portabilità)**

del 31.07.2020

---

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sintesi</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Indagine</b>	<b>4</b>
3.1	Mandato	4
3.2	Contenuti e limiti dell'indagine	4
3.3	Struttura dell'indagine	5
3.4	Procedimento	5
<b>4</b>	<b>Contenuti audiovisivi e Internet</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Cosa si intende per geoblocking?</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Il geoblocking colpisce i consumatori svizzeri?</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Le ragioni del geoblocking</b>	<b>7</b>
7.1	Contesto giuridico	7
7.2	Il geoblocking dal punto di vista dei titolari dei diritti	9
7.3	Il geoblocking dal punto di vista dei servizi di contenuti online	12
7.4	Conclusione	12
<b>8</b>	<b>Geoblocking nell'UE e in Svizzera</b>	<b>13</b>
8.1	Situazione nell'UE	13
8.1.1	Situazione iniziale e obiettivi delle regolamentazioni UE	13
8.1.2	Il regolamento europeo sulla portabilità	13
8.1.3	La direttiva relativa ai programmi televisivi e radiofonici in rete	15
8.2	Situazione in Svizzera	15
8.3	Conclusione	16
<b>9</b>	<b>La situazione per i servizi di contenuti online con clienti residenti in Svizzera</b>	<b>16</b>
9.1	Garantire l'accesso transfrontaliero a contenuti online protetti	16
9.2	Geoblocking dovuto a obblighi contrattuali	17
<b>10</b>	<b>Situazione per i consumatori svizzeri</b>	<b>17</b>
10.1	Situazione iniziale	17
10.2	Il geoblocking come misura tecnologica e la sua elusione	17
10.2.1	Misure tecnologiche per la protezione di opere e prestazioni	18
10.2.2	Efficacia delle misure tecnologiche ed elusione delle stesse	18
10.2.3	Protezione	19
10.2.4	Rapporto con le restrizioni del diritto d'autore	19
10.3	Aspetti legati al diritto contrattuale	20
10.4	Conclusione	20
<b>11</b>	<b>Bilancio finale</b>	<b>21</b>

## 1 Introduzione

L'evoluzione tecnologica e la conseguente digitalizzazione hanno cambiato la quotidianità. Se in passato ci si riuniva a una determinata ora davanti alla televisione per vedere, su uno dei pochi canali disponibili, la puntata più recente della serie poliziesca trasmessa settimanalmente o il telegiornale serale, oggi i programmi preferiti si possono vedere ovunque e in qualsiasi momento, grazie a programmi digitalizzati e a dispositivi mobili quali computer portatili, tablet e smartphone.

Le abitudini di consumo cambiano: contenuti come musica, film e serie TV vengono ormai salvati nel cloud o visti in streaming. Da un lato ci si abbona a servizi di contenuti online<sup>1</sup> come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Swisscom TV o Zattoo, e dall'altro si fruisce di programmi disponibili anche senza abbonamento sui siti Internet di servizi di contenuti online come ad esempio la televisione svizzera. In questo modo, è possibile crearsi un palinsesto su misura in base a interessi e desideri individuali.

Rinunciare a questo comfort pare ormai impensabile. Anche in vacanza o nei viaggi di lavoro all'estero, si vuole poter accedere ai programmi preferiti. Benché tecnicamente fattibile, in pratica la situazione è diversa. Quando ci si trova all'estero, spesso non si può fruire dei consueti contenuti (abbonati), o si può farlo solo in parte. Spesso appare un messaggio che segnala che il contenuto scelto non è disponibile nel Paese in questione. Ciò è dovuto ai cosiddetti blocchi geografici privati<sup>2</sup> (geoblocking), che consentono ai servizi di contenuti online di limitare l'accesso ai loro contenuti a un determinato territorio. Se si acquista un abbonamento per film e musica nel proprio Paese di residenza, può quindi capitare di non poterlo utilizzare nemmeno negli Stati confinanti. I contenuti dunque non sono portabili: di fatto in Internet vigono dei «confini nazionali».

Questa situazione è ritenuta insoddisfacente, e la Commissione europea ha, per esempio, adottato misure puntuali per garantire la portabilità. Siccome anche in Svizzera i consumatori auspicano un accesso transfrontaliero ai contenuti online, il presente rapporto si concentra sui seguenti obiettivi prioritari:

- analizzare la situazione attuale in Svizzera in materia di portabilità;
- valutare in che misura è possibile venire incontro al desiderio di portabilità dei contenuti online.

## 2 Sintesi

- In linea di massima, i terminali mobili consentono un accesso ai contenuti indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Pur disponendo di questi dispositivi e di una connessione Internet, non sempre i consumatori svizzeri possono accedere ai propri usuali contenuti audiovisivi quando si trovano temporaneamente all'estero perché non tutti i contenuti in questione sono portabili.
- Tale situazione è dovuta ai cosiddetti blocchi geografici privati (geoblocking), mediante i quali i servizi di contenuti online limitano geograficamente l'accesso ai propri contenuti.
- L'Osservatorio dei provvedimenti tecnici (OPT) ha esaminato la questione del geoblocking in relazione a contenuti audiovisivi come film ed eventi sportivi. Questa analisi si fonda sul mandato contenuto nel «Piano d'azione Svizzera digitale», ossia di impegnarsi a favore di una portabilità transfrontaliera dei contenuti acquisiti legalmente dagli utenti nel quadro dei rapporti Svizzera – Unione europea (UE).
- Le ragioni del geoblocking privato in ambito audiovisivo sono di varia natura. Questo strumento permette non solo di garantire il funzionamento degli strumenti di gestione dei titolari dei diritti, che assumono un ruolo importante nel finanziamento dell'industria cinematografica, ma consente anche ai servizi di contenuti online di procurarsi licenze limitate alle esigenze fondamentali dei propri clienti e, dunque, di evitare un rincaro degli abbonamenti.
- Per rafforzare il funzionamento del mercato interno comune e consentire in determinati casi la portabilità dei contenuti online, l'UE ha adottato un regolamento e una direttiva. Tuttavia l'UE non garantisce l'accesso totale ai contenuti online né sotto il profilo dei contenuti né di quello geografico. Tenendo conto dei diversi interessi ha adottato alcune misure specifiche che si limitano allo Spazio economico europeo (SEE).

<sup>1</sup> Per semplificare le cose, di seguito si utilizzerà l'espressione «servizi di contenuti online» per definire una svariata gamma di offerte, che spaziano dal video on demand ai programmi TV e altri contenuti medialti in streaming e possono includere anche organismi di diffusione o servizi di ridiffusione. L'elemento comune fondamentale è che i contenuti siano disponibili online.

<sup>2</sup> Nel presente rapporto per «geoblocking» si intende sempre il geoblocking privato, che si distingue dalle misure di geoblocking statali, applicate, per esempio, nell'ambito dei giochi in denaro.

Non facendo parte dello SEE, la Svizzera non è toccata né dal regolamento sulla portabilità né dalla direttiva online SatCab.

- L'UE ha varato provvedimenti normativi in quanto garantiscono un'elevata certezza del diritto; nell'ottica del mercato interno comune, lasciare che le parti interessate adeguassero autonomamente i contratti di licenza è stata considerata una soluzione impraticabile.
- A causa del cosiddetto principio di territorialità, non ha senso che la Svizzera adotti misure unilaterali per garantire la portabilità dei contenuti online ai consumatori svizzeri. Occorrerebbero appositi negoziati bilaterali o multilaterali, che dovrebbero tenere conto del quadro d'insieme delle relazioni tra la Svizzera e l'UE ed essere in sintonia con la strategia di politica europea del Consiglio federale.
- A differenza dell'UE, in territorio svizzero la concessione della portabilità tramite contratto di licenza è possibile. Un accordo bilaterale o multilaterale non è strettamente necessario.

### 3 Indagine

#### 3.1 Mandato

La digitalizzazione costituisce ormai un elemento imprescindibile della nostra vita quotidiana: limitandoci a un solo esempio, oggi quasi nessuno esce di casa senza il proprio cellulare. Questo fenomeno vanta grandi potenzialità che vanno colte. Il Consiglio federale se ne è accorto tempestivamente e vuole che la Svizzera sfrutti in maniera ottimale le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Per questo motivo il Governo nel settembre 2018 ha presentato la sua «Strategia Svizzera digitale»<sup>3</sup>, in cui definisce le linee guida e gli obiettivi per una Svizzera «digitale». Il rapporto «Piano d'azione Svizzera digitale»<sup>4</sup>, pubblicato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), fa parte di questa strategia e include misure concrete per il raggiungimento degli obiettivi strategici.

In base alla misura 7.6 del Piano d'azione, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) deve:

- allinearsi alle proposte legislative dell'UE volte ad armonizzare i sistemi nazionali sul diritto d'autore; e
- impegnarsi a favore di una portabilità transfrontaliera dei contenuti acquisiti legalmente dagli utenti nel quadro dei rapporti Svizzera/UE.

Questo mandato è stato assunto dall'Osservatorio dei provvedimenti tecnici (OPT), integrato nell'IPI. L'OPT è il servizio specializzato della Confederazione per il controllo degli effetti di misure tecniche sugli utilizzi di contenuti protetti dal diritto d'autore. Tali misure possono consistere in blocchi delle copie o dell'accesso. Un blocco delle copie ad esempio può impedire di salvare un audiolibro su un lettore MP3. Come ricordato all'inizio, i servizi dei contenuti online possono limitare l'accesso ai loro contenuti mediante il geoblocking. Poiché il geoblocking potrebbe costituire un cosiddetto provvedimento tecnico, è l'OPT che si occupa di seguire gli sviluppi nell'ambito della portabilità a livello svizzero ed europeo.

#### 3.2 Contenuti e limiti dell'indagine

Il geoblocking non viene utilizzato soltanto per limitare la portabilità dei contenuti online, ma trova impiego anche nell'ambito del commercio in rete. Considerato il mandato del Piano d'azione Svizzera digitale, la presente indagine si limita però al tema della portabilità dei contenuti online.

La nozione di «contenuti online» include ad esempio musica, film ed e-book disponibili in Internet. Siccome i primi accertamenti inducono a ritenere che i consumatori desiderano beneficiare della portabilità transfrontaliera soprattutto per i contenuti audiovisivi, l'OPT ha deciso di concentrarsi in questa sede soprattutto su tale aspetto. Da una prima breve analisi è peraltro emerso che nel settore musicale ad esempio non si riscontrano problemi degni di nota per quanto riguarda la portabilità.

Per quel che riguarda il settore online, i diritti su opere musicali sono gestiti dalla società di gestione degli autori ed editori musicali (SUISA). SUISA può quindi concedere licenze per la musica degli artisti con cui ha stipulato contratti diretti in tutto il mondo. Insieme all'americana Society of European Stage Authors and Composers (SESAC) ha inoltre fondato «Mint Digital Services», i cui servizi di concessione di licenze (SUISA Digital e SESAC

<sup>3</sup> UFCOM (a. c.), *Strategia Svizzera digitale*, Bienne 2018, consultabile su [www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Svizzera digitale e Internet > Svizzera digitale (stato: 27.2.2020).

<sup>4</sup> UFCOM (a. c.), *Piano d'azione Svizzera digitale*, stato: 5.9.2018, Bienne 2018, consultabile su [www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Svizzera digitale e Internet > Svizzera digitale (stato: 27.2.2020).

Digital) hanno sede nel Principato del Liechtenstein. Ciò consente a SUIISA Digital di concedere licenze multiterritoriali secondo gli standard europei. La concessione di licenze multiterritoriali permette di regola agli utenti svizzeri di servizi musicali online di fruirne senza problemi anche fuori dai confini nazionali.

Non è invece oggetto della presente indagine il geoblocking nel commercio in Internet, che consente ai venditori online di escludere i clienti stranieri dalle proprie offerte (p. es. a causa di norme differenti in materia di protezione dei consumatori). Il Consiglio federale si è occupato di questo tema nel messaggio del 29 maggio 2019 concernente l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sui cartelli)<sup>5</sup>, che contiene anche considerazioni puntuali sulla portabilità dei contenuti online. Inoltre giunge alla conclusione che un divieto nazionale del geoblocking (privato) in linea generale sarebbe inefficace in quanto difficile da imporre (all'estero)<sup>6</sup>.

La presente indagine non si occupa nemmeno delle implicazioni del geoblocking in materia di diritto della concorrenza. La valutazione dell'influsso dei blocchi geografici sulla concorrenza in Svizzera non rientra infatti tra le competenze dell'OPT.

A causa della posizione geografica della Svizzera, l'OPT si è inoltre limitata ad analizzare il tema da un punto di vista svizzero o tutt'al più europeo.

### 3.3 Struttura dell'indagine

Dopo aver fornito una panoramica sul consumo di contenuti audiovisivi via Internet e sul geoblocking, l'OPT valuta se i blocchi geografici colpiscono i consumatori svizzeri. Inoltre si interroga sulle possibili cause dell'impiego del geoblocking, per poi analizzare lo status quo nell'UE e in Svizzera. Su queste basi sono state tratte conclusioni sulla situazione:

- dei servizi di contenuti online con clienti svizzeri; e
- dei consumatori residenti in Svizzera (in quest'ottica, la questione dell'elusione delle misure tecniche assume un'importanza sostanziale).

L'indagine si conclude con una sintesi dei risultati emersi.

### 3.4 Procedimento

Nel quadro della presente indagine, l'OPT ha contattato rappresentanti di diverse cerchie interessate<sup>7</sup> per conoscere il loro punto di vista sulla situazione in Svizzera.

Vi è inoltre stato uno scambio con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

L'OPT ha pure testato direttamente offerte di contenuti audiovisivi gratuite e a pagamento, tra cui servizi di contenuti online che propongono film e serie «on demand» e piattaforme attive nella trasmissione e ritrasmissione della programmazione televisiva quotidiana in diretta.

<sup>5</sup> FF 2019 4059

<sup>6</sup> FF 2019 4059, in particolare pagg. 4105-4106.

<sup>7</sup> Sul fronte della protezione dei consumatori, l'OPT ha sentito i pareri della SKS (Stiftung für Konsumentenschutz), della FRC (Fédération romande des consommateurs) e dell'ACSI (Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana). Il kf (Schweizerisches Konsumentenforum) invece non si è espresso. Per quanto riguarda i titolari dei diritti, l'OPT ha contattato AudioVisione Svizzera (Unione dei partner ufficiali di distribuzione dei prodotti audiovisivi in Svizzera), ifpi Svizzera (l'associazione interprofessionale delle etichette musicali), la SSA (Società svizzera degli autori nei settori delle opere audiovisive e multimediali, delle opere radiofoniche e delle arti della scena), la SUIISA (Cooperativa degli autori ed editori di musica) e Suissimage (Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive). Inoltre l'OPT ha avuto contatti con diversi servizi di streaming e di telecomunicazione (Apple Distribution, Netflix Corporate Escalations, Sky Switzerland SA, Sunrise Communications SA, Swisscom Svizzera SA, UPC Svizzera Sagl, Wilmaa, Zattoo – non ha ricevuto invece risposta dal servizio Amazon Video Limited), come pure con la SRG SSR (Società svizzera di radiotelevisione).

## 4 Contenuti audiovisivi e Internet

Anche se i televisori continuano a essere presenti in molte economie domestiche, non tutti ormai guardano film, notiziari e trasmissioni sportive tramite la televisione terrestre, via cavo o via satellite: si assiste infatti a un trasferimento della fruizione dalla televisione tradizionale allo streaming<sup>8</sup> di contenuti audiovisivi via Internet<sup>9</sup>.

La tendenza ha portato alla nascita di diverse piattaforme di streaming di contenuti online. Nell'ambito dello streaming, si distingue generalmente tra streaming on demand e live streaming. Nel caso dello streaming on demand, di solito i consumatori possono accedere quando vogliono al contenuto audiovisivo desiderato, mandare avanti e indietro il programma e interromperne la riproduzione. Il contenuto audiovisivo viene memorizzato temporaneamente sul dispositivo dei consumatori (true on demand) oppure scaricato poco a poco fino a essere memorizzato interamente (progressive download). La memorizzazione può essere temporanea o permanente. Nel live streaming, il contenuto audiovisivo è trasmesso contemporaneamente a un numero indeterminato di consumatori, i quali non possono né scegliere l'orario della diretta né mandare avanti o indietro la riproduzione<sup>10</sup>. L'offerta è molto varia e diversificata. I servizi di contenuti online possono mettere a disposizione film e serie nel quadro di un abbonamento o su singola richiesta (come video on demand, VoD). Tra le loro proposte figura anche la web TV, gratis o a pagamento. I contenuti possono essere noleggiati per un determinato periodo o scaricati in maniera permanente. Esistono inoltre piattaforme che, tra le varie funzioni proposte, offrono la possibilità di rivedere i programmi degli ultimi sette giorni. I vari contenuti possono essere visualizzati su un televisore collegato a Internet o su terminali mobili quali computer portatili, tablet o smartphone.

## 5 Cosa è il geoblocking?

Il geoblocking è un procedimento tecnico che limita l'accesso a contenuti Internet su base geografica. Esempio: chi a casa guarda regolarmente la sua serie preferita mediante un servizio di contenuti online, non vorrebbe rinunciare neppure durante le vacanze all'estero. Una volta a destinazione, avvia dunque il servizio di contenuti online in questione, ma purtroppo la serie non è disponibile nel Paese in cui si trova.

Il geoblocking agisce come una sorta di buttafuori, che decide se l'accesso a determinati contenuti tramite Internet è consentito o meno<sup>11</sup>. Grazie all'indirizzo IP (Internet Protocol Address), il «buttafuori» sa da quale Paese proviene la richiesta di un utente Internet. Semplificando, l'indirizzo IP consiste in un numero assegnato a ogni computer al momento del suo accesso a Internet. Tale indirizzo varia a seconda del luogo in cui ci si trova. I cosiddetti database di geolocalizzazione IP permettono di scoprire lo Stato da cui un determinato utente si connette a Internet. Grazie al geoblocking, un provider può quindi decidere da quali Paesi consentire l'accesso ai propri contenuti e da quali no. In presenza di una richiesta con un indirizzo IP «sbagliato», il «buttafuori» interviene e blocca l'accesso.

## 6 Il geoblocking colpisce i consumatori svizzeri?

L'OPT ha testato la portabilità dei contenuti audiovisivi di una selezione rappresentativa di servizi di contenuti online in Francia e in Germania. A tale scopo ha stipulato abbonamenti di prova di servizi a pagamento e usufruito di servizi gratuiti. Il login alle app o alle pagine Internet dei diversi servizi di contenuti online è stato effettuato fuori dai confini nazionali e anche l'accesso è avvenuto tramite una connessione Internet estera.

L'OPT ha constatato che i vari servizi applicano regole eterogenee in materia di accessibilità delle offerte all'estero:

- Di regola non è possibile vedere i programmi TV in live streaming: in questi casi l'accesso viene bloccato e non è possibile seguire la trasmissione in diretta. Alcuni servizi di contenuti online offrono però la possibilità di seguire tutto il palinsesto o singoli contenuti in differita. Apparentemente anche i contenuti registrati o scaricati risultano fruibili all'estero.

<sup>8</sup> Trasmissione continua di dati in una rete telematica.

<sup>9</sup> Per la Germania, Cfr. Natalie Beisch, Wolfgang Koch, Carmen Schäfer, «ARD/ZDF-Onlinestudie 2019: Mediale Internetnutzung und Video-on-Demand gewinnen weiter an Bedeutung», in *Media Perspektiven*, 9/2019, pag. 378.

<sup>10</sup> Friederike Schulte zu Sundern, *Onlineangebot von Sendunternehmen*, Baden-Baden 2020, pagg. 254-256.

<sup>11</sup> Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (a.c.), *Geoblocking – Digitale Inhalte grenzüberschreitend nutzen? Eine Untersuchung der Verbraucherzentralen – Mai 2017*, Magonza 2017, pag. 11, consultabile su: <https://www.marktwaechter.de/sites/default/files/downloads/marktwaechter-untersuchung-geoblocking-portabilitaet.pdf> (stato: 11.05.2020).

- I servizi di contenuti online specializzati nello streaming on demand di film e serie non sempre sono disponibili all'estero. Alcuni di questi servizi risultano sì accessibili fuori dai confini nazionali, ma con un'offerta diversa da quella Svizzera, di regola adeguata al rispettivo Paese di soggiorno. Il consumatore dunque non può vedere i suoi soliti programmi, ma ha comunque accesso all'offerta estera del servizio di contenuti online a cui è abbonato. Inoltre molti dei contenuti scaricati in Svizzera rimangono disponibili in modalità offline anche all'estero: solo se si utilizza una connessione Internet estera in determinate circostanze i contenuti scaricati rimangono inaccessibili.

Malgrado i servizi di contenuti online cerchino con strategie diverse di rendere accessibili le proprie offerte anche all'estero, nel complesso si deve constatare che la portabilità non è sempre garantita, in particolare nel caso dei programmi in diretta della TV in chiaro (free TV), inclusi quelli degli organismi di diffusione di diritto pubblico, che sono in genere disponibili solo in differita. Gli effetti del geoblocking sono percepibili soprattutto dai consumatori che desiderano fruire di determinati contenuti in un determinato momento.

Dalle organizzazioni per la protezione dei consumatori, l'OPT ha ricevuto i seguenti riscontri:

- *Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)*  
La SKS giudica interessante e importante il tema della portabilità e del geoblocking, aggiungendo però di aver ricevuto poche segnalazioni critiche al riguardo. Essa ritiene che molti consumatori facciano buon viso a cattivo gioco; i più giovani tendono a cercare una soluzione nei forum in Internet piuttosto che a rivolgersi alla SKS.
- *Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI)*  
Pur non avendo ricevuto lamentele in tal senso, anche l'ACSI reputa il tema interessante.
- *Fédération romande des consommateurs (FRC)*  
Secondo la FRC, impedire ai consumatori di accedere ai propri servizi abbonati mediante il geoblocking è ingiusto. La maggior parte delle segnalazioni ricevute riguardano l'impossibilità di vedere all'estero film precedentemente scaricati nel proprio Paese di residenza, una restrizione considerata incomprensibile. Taluni però aggirano il problema mediante dei «Virtual Private Network» (VPN)<sup>12</sup>.

Tutte le organizzazioni per la protezione dei consumatori summenzionate auspicano che la Svizzera prenda provvedimenti contro il geoblocking.

## 7 Le ragioni del geoblocking

In qualità di consumatore ci si potrebbe chiedere per quale motivo nel settore audiovisivo non tutti i contenuti online siano disponibili ovunque. Ciò è dovuto tra l'altro ai complessi sistemi di concessione in licenza, finanziamento e commercializzazione dei contenuti in questione.

### 7.1 Contesto giuridico

Le opere audiovisive (p. es. film) sono tutelate da diritti d'autore e diritti di protezione affini. Anche le trasmissioni, ad esempio di eventi sportivi, sono soggette a diritti di protezione affini. I titolari dei diritti possono decidere se autorizzare o meno l'utilizzazione delle loro opere audiovisive (concessione in licenza) e anche cosa è possibile fare con le loro opere e prestazioni protette. In linea di massima ciò vale anche per le aziende con un mandato di servizio pubblico. La SRG SSR può quindi essere titolare di diritti oppure ottenere i diritti necessari stipulando una serie di accordi individuali con i titolari e concordando tariffe e contratti con le società di gestione. Nell'esercizio dei propri diritti anche la SRG SSR deve rispettare i suoi obblighi contrattuali (quali le limitazioni territoriali) e le disposizioni del diritto d'autore.

Il diritto d'autore si fonda sul principio di territorialità che, in linea generale, stabilisce che uno Stato può legiferare e applicare il diritto solo all'interno del proprio territorio. Ne consegue che all'interno di ogni Paese vige la legislazione nazionale in materia di diritto d'autore. Per quanto riguarda il diritto d'autore e i diritti di protezione affini, i titolari dei diritti non sono dunque soggetti a regole uniformi a livello mondiale, ma devono fare i conti con una serie di norme nazionali. La portabilità di contenuti online costituisce però una questione transfrontaliera che di regola riguarda diversi ordinamenti giuridici.

<sup>12</sup> Maggiori informazioni al riguardo nel cap. 10.2.2.

Esempio: i titolari dei diritti francesi concedono in licenza la loro nuova serie a un servizio di contenuti online svizzero. Un cliente svizzero del suddetto servizio si reca in vacanza per una settimana in Italia, dove vorrebbe continuare a guardare la serie in questione.

In questi casi, i diritti detenuti dai titolari dei diritti e le pretese che possono far valere nell'eventualità di una violazione di tali diritti dipendono dalla legislazione nazionale applicata, determinata in base al cosiddetto principio della *lex loci*: in virtù di tale principio va applicato il diritto dello Stato nel quale il titolare vuole fare valere i suoi diritti<sup>13</sup>. Siccome i contenuti audiovisivi in Internet in linea di principio risultano accessibili in tutto il mondo, i titolari dei diritti possono rivendicare la tutela dei diritti d'autore in qualsiasi Paese. Di fatto però otterranno protezione solo nei Paesi realmente interessati da una determinata azione e che garantiscono effettivamente i loro diritti d'autore. Per le fattispecie in Internet, è pertanto fondamentale capire in quali Paesi ha luogo un'azione rilevante ai fini del diritto d'autore. In caso di trasmissione via Internet, una tale azione rilevante sussiste sia nel Paese in cui l'opera protetta è caricata in Internet, sia in tutti Paesi in cui è possibile accedere alla suddetta opera<sup>14</sup>. Poiché la questione della portabilità si pone per i consumatori svizzeri che vogliono accedere regolarmente a un determinato contenuto al di fuori dei confini nazionali, i titolari dei diritti cercheranno di norma di far valere questi ultimi all'estero. Per questo motivo, le diverse azioni perlopiù non vanno giudicate secondo il diritto svizzero, ma principalmente in base al diritto dell'UE o dei rispettivi Paesi membri. Sono dunque i relativi ordinamenti a stabilire quali diritti concreti possono essere fatti valere, e quindi essere concessi in licenza, dai titolari dei diritti. Poiché un esame dei diversi aspetti per ogni singolo Paese membro dell'UE esulerebbe dai limiti della presente indagine, per l'analisi del quadro giuridico l'OPT considera gli atti legislativi «sovraordinati» in materia dell'UE. Atti legislativi quali regolamenti e direttive trovano applicazione in tutti gli Stati membri. Mentre i regolamenti hanno validità immediata per ogni Paese dell'UE, le direttive devono essere recepite dal diritto nazionale entro un determinato termine.

Le prerogative dei titolari dei diritti sono disciplinate a livello europeo nella direttiva 2001/29/CE (direttiva InfoSoc)<sup>15</sup>, che attribuisce a questi ultimi tra l'altro il diritto di riproduzione (art. 2) nonché il diritto di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico (art. 3).

Una riproduzione può avvenire in forma non soltanto analogica, ma anche digitale. Lo streaming interessa il diritto di riproduzione sotto diversi punti di vista. Nella maggior parte dei casi, il servizio di contenuti online carica una copia digitale dell'opera audiovisiva sul proprio server al fine di metterla a disposizione dei consumatori. Questa copia assume rilevanza sotto il profilo del diritto d'autore e necessita dell'autorizzazione dei titolari dei diritti (art. 2).

In caso di accesso all'opera in questione, di regola parti di essa vengono memorizzate perlomeno temporaneamente (e quindi riprodotte) sul terminale dei consumatori. Tali riproduzioni sono da considerarsi temporanee ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva InfoSoc se sono parte integrante di un procedimento tecnologico, di natura transitoria e prive di rilievo economico proprio. Esse consentono in genere una trasmissione efficace di un'opera tra i servizi di contenuti online e i consumatori<sup>16</sup> e non necessitano di un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Queste riproduzioni possono però anche essere di natura permanente. A seconda delle caratteristiche tecniche dell'offerta di streaming, una copia dell'opera audiovisiva può essere memorizzata a lungo termine sul disco rigido o nella memoria principale del terminale. Questo genere di riproduzioni richiede l'autorizzazione dei titolari dei diritti, a meno che non ricada sotto una restrizione del diritto d'autore. Dal momento che le copie sono destinate all'uso privato potrebbe tutt'al più essere invocata la restrizione legata all'uso privato (art. 5 par. 2 lett. b direttiva InfoSoc). In funzione della configurazione di tale restrizione nei singoli Paesi, per allestire questo tipo di copie l'autorizzazione dei titolari dei diritti potrebbe quindi non essere necessaria. L'autorizzazione ed eventuali diritti a un compenso deriverebbero dalla rispettiva legislazione nazionale. Qualora questa non prevedesse una restrizione per l'uso privato o una misura analoga, sarebbe invece necessario ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti.

Quando i fornitori di servizi online offrono ai consumatori l'accesso a contenuti protetti, come nel caso del live streaming e dello streaming on demand, ciò chiama in causa il diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico. Siccome la direttiva InfoSoc non stabilisce in maniera dettagliata i criteri per cui una

<sup>13</sup> A tale proposito, cfr. p. es. art. 110 cpv. 1 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291.

<sup>14</sup> Friederike Schulte zu Sundern, *Onlineangebot von Sendunternehmen*, Baden-Baden 2020, pag. 309.

<sup>15</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

<sup>16</sup> Direttiva InfoSoc consid. 33 pagg. 12–13. Cfr. anche la sentenza della CGUE C-360/13 del 5.6.2014.

comunicazione al pubblico è considerata tale, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è già dovuta occupare più volte del tema del diritto di comunicazione al pubblico<sup>17</sup>.

Secondo la giurisprudenza costante della CGUE, una comunicazione al pubblico è data se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni: in primo luogo deve sussistere un atto di comunicazione, e secondariamente la comunicazione deve essere effettivamente rivolta a un «pubblico»<sup>18</sup>. Il primo criterio va inteso in senso lato: per essere soddisfatto, «è sufficiente [...] che l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità»<sup>19</sup>. Sia nello streaming on demand che nel live streaming, i servizi di contenuti online offrono l'accesso a un'opera ai consumatori e, pertanto, sussiste un atto di comunicazione. Per quanto riguarda il secondo criterio, la CGUE ha deciso che «la nozione di pubblico [...] riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole»<sup>20</sup>. Secondo il parere dell'OPT, una distribuzione di opere tramite servizi di contenuti online soddisfa in linea di principio tale condizione. Nella sua giurisprudenza, la CGUE ha stabilito ulteriori requisiti in materia di comunicazione al pubblico, come ad esempio il procedimento tecnologico utilizzato, il carattere lucrativo e la questione del pubblico nuovo; la Corte li applica tuttavia in maniera flessibile e in base al caso concreto. Per quanto concerne il geoblocking, assume un'importanza fondamentale soprattutto il criterio del pubblico nuovo, in base al quale una comunicazione al pubblico (soggetta ad autorizzazione) sussiste quando la comunicazione si rivolge a un pubblico nuovo, ossia non preso in considerazione dai titolari dei diritti al momento di autorizzare la comunicazione al pubblico<sup>21</sup>. Se i servizi di contenuti online dispongono di una licenza per la comunicazione al pubblico che si trova in Svizzera, ogni comunicazione a un pubblico più vasto necessiterebbe nuovamente di un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Qualora, tenendo conto di tutti i criteri, dovesse sussistere una (nuova) comunicazione al pubblico, i servizi di contenuti online con la loro offerta intaccherebbero le prerogative dei titolari dei diritti. La CGUE ha tuttavia sempre sottolineato che la valutazione dipende sempre dal singolo caso concreto<sup>22</sup>. In linea di principio, occorre pertanto decidere di volta in volta se ci si trova di fronte a una comunicazione al pubblico e se il servizio di contenuti online necessita di una licenza da parte dei titolari dei diritti<sup>23</sup>. È importante che gli Stati membri rispettino i criteri di valutazione elaborati dalla CGUE, in modo da garantire che a livello europeo la nozione di «comunicazione al pubblico» venga intesa allo stesso modo<sup>24</sup>.

Poiché le diverse offerte in streaming già sul piano europeo chiamano in causa diverse prerogative dei titolari dei diritti, i servizi di contenuti online necessitano di una licenza dei titolari dei diritti se desiderano proporre contenuti protetti ai consumatori. Vista la portata nazionale del diritto d'autore e il principio della *lex loci*, in linea di principio<sup>25</sup> tali servizi avrebbero bisogno di una licenza per ogni Paese in cui mettono a disposizione opere audiovisive o compiono atti rilevanti sotto il profilo del diritto d'autore.

Da quanto precede, si potrebbe dedurre che la necessità, dovuta al diritto d'autore, di procurarsi licenze e il principio di territorialità favoriscano la suddivisione nazionale del mercato delle licenze e determinino dunque il geoblocking. Il diritto d'autore costituisce tuttavia solo un fattore tra tanti. Dato che, come noto, non esiste un divieto sovraordinato di concedere contemporaneamente in licenza diritti d'autore e diritti di protezione affini a diversi licenziatari in diversi Paesi o addirittura a livello europeo, i titolari dei diritti avrebbero la possibilità di mettere a disposizione i propri contenuti a tutti i servizi di contenuti online interessati e attribuire loro licenze per tutti i Paesi. Anche per i servizi di contenuti online non esistono ragioni legate al diritto d'autore per non procurarsi licenze su scala europea. In questo modo, i consumatori potrebbero fruire dei loro contenuti (abbonati) ovunque in Europa: i blocchi geografici verrebbero così a cadere. Di seguito verranno illustrati i motivi per cui in pratica le cose non stanno però così.

## 7.2 Il geoblocking dal punto di vista dei titolari dei diritti

In quanto detentori dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini, i titolari dei diritti possono stabilire chi ottiene quali diritti per l'utilizzo di opere e prestazioni e decidere le modalità di gestione dei diritti in questione. Per

<sup>17</sup> Cfr. tra l'altro le sentenze della CGUE C-527/15 del 26.4.2017 e C-160/15 dell'8.9.2016 e la giurisprudenza ivi menzionata.

<sup>18</sup> Cfr. sentenza della CGUE C-607/11 del 7.3.2013, n. marg. 21 e 31.

<sup>19</sup> Sentenza della CGUE C-306/05 del 7.12.2006, n. marg. 43.

<sup>20</sup> Sentenza della CGUE C-607/11 del giovedì, 7 marzo 2013, n. marg. 32.

<sup>21</sup> Cfr. tra l'altro le sentenze della CGUE C-306/05 del 7.12.2006, C-607/11 del 7.3.2013 e CGUE C-466/12 del 13.2.2014.

<sup>22</sup> A tale proposito, cfr. a titolo esemplare la sentenza della CGUE C-527/15 del 26.4.2017, n. marg. 28.

<sup>23</sup> Maggiori dettagli al riguardo nel successivo cap. 9.1.

<sup>24</sup> Friederike Schulte zu Sundern, *Onlineangebot von Sendeunternehmen*, Baden-Baden 2020, pag. 147.

<sup>25</sup> Per singole facilitazioni a livello dell'UE, si veda di seguito il cap. 8.1.

via di varie circostanze strutturali e delle valutazioni dei titolari dei diritti che ne derivano, le strategie di valorizzazione dei diritti legati alle produzioni audiovisive sono di natura complessa.

In primo luogo, i costi fissi delle produzioni cinematografiche sono enormi: nel 2016, il budget medio dei film per il cinema europei ammontava a circa 3,17 milioni di Euro<sup>26</sup>. Negli Stati Uniti la situazione è simile: anzi, con una media tra i 10 e i 70 milioni di dollari in funzione del genere, esclusi i costi di marketing, i costi di produzione dei film americani sono significativamente più elevati<sup>27</sup>. Per ammortizzare tali costi, è importante che ogni pellicola riesca a sfruttare appieno il proprio potenziale commerciale. Per tale ragione, nel settore audiovisivo nel corso dei decenni si sono affermati modelli specifici di gestione dei diritti<sup>28</sup>. Di norma un film esce dapprima nelle sale cinematografiche, poi diventa disponibile su DVD, Blu-ray o in streaming (VoD) e infine va in onda sulla televisione lineare (pay TV e free TV). La tempistica di questo cosiddetto sfruttamento a cascata può tuttavia variare a seconda del contesto geografico e linguistico<sup>29</sup>. Un film in Francia può ad esempio già essere acquistabile in DVD mentre in Svizzera deve ancora arrivare nelle sale. Per i film il conseguimento di utili, peraltro per nulla scontato, spesso avviene solo nella fase successiva all'uscita nei cinema<sup>30</sup>. Per i titolari dei diritti è pertanto importante che le singole fasi dello sfruttamento, e in particolare quella nei cinema, non siano messe a repentaglio<sup>31</sup>.

In secondo luogo, non tutte le case di produzione sono in grado di sostenere da sole gli elevati costi di realizzazione di un film. Per ovviare a questo problema, spesso si ricorre alle coproduzioni tra diversi produttori, che si suddividono i diritti derivanti dal film. Tale ripartizione avviene spesso per Paesi e in rapporto al rispettivo contributo al budget. In seguito i produttori concedono in licenza la pellicola ai distributori nazionali nei «propri» Paesi<sup>32</sup>.

In terzo luogo assume importanza il probabile potenziale commerciale di un film. Alla prima proiezione di una produzione europea provvede di norma il distributore nazionale del Paese del produttore (Paese di provenienza). Negli altri Paesi europei, la programmazione nelle sale avviene più tardi ad opera dei distributori locali. Per questi ultimi, un'uscita (in contemporanea) del film nel proprio Paese senza conoscerne il potenziale commerciale nel Paese di provenienza rappresenterebbe un grosso rischio economico. Per tale motivo, spesso si arriva a una concessione dei diritti per il cinema o perlomeno per la TV o il VoD in altri Paesi europei soltanto se la pellicola ha avuto successo nel Paese di provenienza<sup>33</sup>.

In quarto luogo assumono importanza anche fattori nazionali come ad esempio la necessità di sottotitoli o doppiaggi. Anche le disposizioni nazionali in materia di promozione cinematografica possono portare a un'uscita differita nelle sale tra i diversi Paesi<sup>34</sup>.

Tenuto conto di tutti questi fattori, i titolari dei diritti auspicano che in tutti i Paesi le potenzialità commerciali di una produzione vengano sfruttate al meglio. Se un film distribuito in Francia tramite una piattaforma VoD fosse visibile contemporaneamente anche per i consumatori svizzeri, questi ultimi difficilmente andrebbero al cinema per vederlo. In altre parole, per il distributore svizzero è importante che il film che porta nelle sale non sia accessibile tramite altri canali, perché altrimenti verrebbe annullato lo sfruttamento a cascata e la pellicola in Svizzera non risulterebbe molto probabilmente del tutto valorizzata. Il legislatore svizzero è pienamente consapevole del

<sup>26</sup> European Audiovisual Observatory (a. c.), *Fiction film financing in Europe: A sample analysis of films released in 2016*, Strasburgo 2018, pag. 35, consultabile su: <https://rm.coe.int/fiction-film-financing-in-europe-2018/1680902fd9> (stato: 14.05.2020).

<sup>27</sup> Anna-Lena Wirz, *Media-Streaming und Geoblocking. Eine urheberrechtliche Analyse der Werkverwertung durch On-Demand-Dienste*, Wiesbaden 2019, pag. 107, consultabile su: <https://stephenfollows.com/> > Research > How much does the average movie cost to make? (stato: 17.09.2020).

<sup>28</sup> Mathias Schwarz, «Die Praxis der segmentierten Rechtevergabe im Bereich Film», in *ZUM*, 10/2011, pag. 700.

<sup>29</sup> Mathias Schwarz, «Die Praxis der segmentierten Rechtevergabe im Bereich Film», in *ZUM*, 10/2011, pag. 700.

<sup>30</sup> Rapporto finale AGUR12 del 28.11.2013, pag. 12, consultabile in tedesco su [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/recht/national/d/urheberrecht/Schlussbericht\\_der\\_AGUR12\\_vom\\_28\\_11\\_2013\\_DE.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/national/d/urheberrecht/Schlussbericht_der_AGUR12_vom_28_11_2013_DE.pdf) (stato: 14.05.2020).

<sup>31</sup> Cfr. Ansgar Ohly, *Geoblocking zwischen Wirtschafts-, Kultur-, Verbraucher- und Europapolitik*, in *ZUM*, 12/2015, pag. 945.

<sup>32</sup> Presa di posizione della Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V. – (numero di identificazione del registro per la trasparenza 54716776916-18) in merito al Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (COM [2011] 427/3), consultabile su: [https://www.produzentenallianz.de/wp-content/uploads/2018/11/Stellungnahme\\_der\\_Allianz\\_Deutscher\\_Produzenten\\_zum\\_Gruenbuch\\_ueber\\_den\\_Onlinevertrieb\\_audiovisueller\\_Werke\\_18112011-1.pdf](https://www.produzentenallianz.de/wp-content/uploads/2018/11/Stellungnahme_der_Allianz_Deutscher_Produzenten_zum_Gruenbuch_ueber_den_Onlinevertrieb_audiovisueller_Werke_18112011-1.pdf) (stato: 14.05.2020).

<sup>33</sup> Mathias Schwarz, «Die Praxis der segmentierten Rechtevergabe im Bereich Film», in *ZUM*, 10/2011, pag. 701.

<sup>34</sup> Mathias Schwarz, «Die Praxis der segmentierten Rechtevergabe im Bereich Film», in *ZUM*, 10/2011, pagg. 700-701.

ruolo dello sfruttamento a cascata. La disposizione di cui all'articolo 12 capoverso 1<sup>bis</sup> LDA, per esempio, è tesa a tutelare lo sfruttamento cinematografico.

Al fine di evitare conflitti di interessi tra i vari licenziatari, assume un ruolo importante la possibilità di concedere licenze esclusive, sia per specifiche modalità di sfruttamento che per interi pacchetti di diritti o determinati territori<sup>35</sup>. I titolari dei diritti per questo motivo si appellano alla loro libertà contrattuale e cercano, mediante il geoblocking, di preservare i meccanismi esistenti per la valorizzazione dei loro diritti<sup>36</sup>.

Le modalità di sfruttamento possono cambiare per le produzioni essenzialmente create per il settore online, dove i titolari dei diritti sono anche i proprietari dei servizi di contenuti online. In questi casi sono di norma gli stessi titolari dei diritti a occuparsi dello sfruttamento online (si pensi alle produzioni proprie dei servizi di contenuti online, p. es. Amazon Originals o Netflix Originals). Anche le produzioni proprie coinvolgono una serie di persone che possono fare valere diritti nei confronti della produzione (registi, sceneggiatori, ecc.). Nel caso delle produzioni proprie però, in genere le persone coinvolte concedono i loro diritti in licenza all'azienda produttrice. Le produzioni proprie dei servizi di contenuti online sono quindi spesso disponibili nella maggioranza dei Paesi in cui sono presenti e il geoblocking non rappresenta di norma un problema. Il geoblocking può interessare le produzioni proprie se, in un determinato Paese, il titolare dei diritti ha ceduto i diritti di streaming a terzi, oppure se un servizio di contenuti online non è attivato contemporaneamente nei diversi Paesi. In questo caso le produzioni proprie più vecchie sono spesso accessibili solo nei Paesi nei quali i titolari dei diritti erano attivi al momento dell'acquisizione dei diritti.

Per quanto riguarda le opere o le prestazioni realizzate al servizio della SRG SSR, in linea di massima i collaboratori cedono i loro diritti all'azienda per un'utilizzazione globale. Lo stesso vale per le opere o le prestazioni realizzate su mandato della SRG SSR. Le produzioni realizzate al servizio della SRG SSR o su suo mandato possono contenere contenuti di terzi, per cui l'azienda acquista i diritti sempre solo per la Svizzera, dal momento che i relativi titolari dei diritti concedono licenze territoriali.

Non solo nel settore cinematografico, ma anche in ambito sportivo la concessione delle licenze da parte delle federazioni nazionali e internazionali per la trasmissione degli eventi avviene su base territoriale, ossia nazionale. Spesso vengono concessi pacchetti di licenze nazionali o internazionali. Una peculiarità dei diritti sportivi è che possono essere sfruttati solo a breve termine (p. es. in caso di trasmissioni in diretta). Una partita di calcio del giorno precedente di regola infatti non interessa più a nessuno. Inoltre i diritti sportivi sono un bene relativamente raro, detenuto da singole grandi federazioni sportive. Anche in questo caso, per massimizzare il ritorno economico ogni potenziale licenziatario ambisce ad acquisire tali diritti in esclusiva (in un determinato periodo e per un determinato spazio), esclusiva che pertanto nei contratti sui diritti sportivi assume un ruolo cruciale. Nell'ottica delle federazioni sportive o degli organizzatori, la concessione in esclusiva dei suddetti diritti comporta una riduzione dell'offerta e quindi, di regola, un aumento dei prezzi e degli utili. In fin dei conti, spesso solo uno di numerosi potenziali licenziatari ottiene i diritti di messa in onda a livello nazionale di uno specifico evento sportivo. Per garantire l'esclusiva territoriale, ogni licenziatario deve impegnarsi a impedire la ricezione della trasmissione sportiva al di fuori del proprio Paese, dato che anche all'estero vi è sempre un licenziatario che conta di avere l'esclusiva sul proprio territorio<sup>37</sup>. Anche gli eventi sportivi nazionali di interesse principalmente locale sottostanno a questi meccanismi. Diverse società sportive svizzere concedono quindi pacchetti di licenze nazionali o internazionali per gli incontri. Per trasmettere un evento in diretta fuori dalla Svizzera occorre dunque acquisire un pacchetto di licenze internazionali. Ciò vale anche per le aziende di servizio pubblico come SRG SSR che, per la produzione e la gestione degli eventi sportivi, conclude contratti nazionali (o internazionali), di norma acquistando i diritti per la Svizzera (cfr. di seguito). In rete il rispetto dei pacchetti di licenze acquistate è assicurato, come per i film, mediante il geoblocking.

<sup>35</sup> Presa di posizione della Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V. – (numero di identificazione del registro per la trasparenza 54716776916-18) in merito al Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (COM [2011] 427/3), consultabile su: [https://www.produzentenallianz.de/wp-content/uploads/2018/11/Stellungnahme\\_der\\_Allianz\\_Deutscher\\_Produzenten\\_zum\\_Gruenbuch\\_ueber\\_den\\_Onlinevertrieb\\_audiovisueller\\_Werke\\_18112011-1.pdf](https://www.produzentenallianz.de/wp-content/uploads/2018/11/Stellungnahme_der_Allianz_Deutscher_Produzenten_zum_Gruenbuch_ueber_den_Onlinevertrieb_audiovisueller_Werke_18112011-1.pdf) (stato: 14.05.2020).

<sup>36</sup> Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (a c.), *Geoblocking – Digitale Inhalte grenzüberschreitend nutzen? Eine Untersuchung der Verbraucherzentralen – Mai 2017*, Magonza 2017, pag. 14, consultabile su: <https://www.marktwaechter.de/sites/default/files/downloads/marktwaechter-untersuchung-geoblocking-portabilitaet.pdf> (stato: 11.05.2020).

<sup>37</sup> Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (a c.), *Audiovisuelle Sportrechte zwischen Exklusivität und dem Recht auf Information*, Strasburgo 2016, pag. 25, consultabile su: <https://rm.coe.int/iris-plus-2016-2-sport-rights-de/168078835c> (stato: 14.5.2020).

### 7.3 Il geoblocking dal punto di vista dei servizi di contenuti online

In determinate circostanze, licenze circoscritte a livello nazionale presentano vantaggi anche per i servizi di contenuti online, che possono così decidere di operare solo in determinati mercati o di acquisire certi contenuti solo per alcuni mercati. I servizi di contenuti online interpellati dall'OPT affermano che l'acquisto di licenze su scala mondiale comporterebbe notevoli costi aggiuntivi che potrebbero risultare insostenibili, e che non tutti i contenuti sono appetibili nella medesima misura per i consumatori dei vari Paesi. Per quanto possibile, i servizi di contenuti online che detengono i diritti sui contenuti spesso rendono le loro produzioni disponibili in tutti i Paesi nei quali sono presenti. Questi contenuti sono quindi portabili.

Specialmente in ambito sportivo, il possesso di una licenza esclusiva può rappresentare un vantaggio competitivo, poiché chi è in grado di trasmettere in esclusiva un evento sportivo si distingue dai propri concorrenti. Gli investimenti compiuti possono essere compensati dalla vendita di spazi pubblicitari e, probabilmente, anche dall'aumento degli spettatori<sup>38</sup>. I servizi di contenuti online devono valutare se desiderano e se possono acquistare pacchetti di licenze nazionali o internazionali. L'acquisto di un pacchetto internazionale non è sempre possibile dal momento che anche nel mercato dello sport la concessione di licenze funziona secondo il principio della territorialità. È nell'interesse delle leghe e degli organizzatori di eventi sportivi svizzeri che all'estero i diritti siano gestiti separatamente. Ciò avviene con la concessione di licenze internazionali soggette a una tassa di licenza e a specifiche condizioni all'estero. Le aziende di servizio pubblico come SRG SSR sono quindi spesso escluse dall'acquisto di questo tipo di licenze e di norma optano per il pacchetto di licenze nazionale per la Svizzera.

Se i servizi di contenuti online dispongono di licenze geograficamente limitate per i contenuti da loro offerti, devono garantire che questi ultimi siano disponibili soltanto nei territori coperti dalle licenze in questione, perché altrimenti corrono il pericolo di violare la legislazione in materia di diritto d'autore e i contratti di licenza<sup>39</sup>. Ricorrendo al geoblocking, che, come già ricordato in precedenza, consente di escludere persone di una determinata area geografica dalla fruizione di certi contenuti, essi possono scongiurare tale rischio.

### 7.4 Conclusione

Se la validità nazionale del diritto d'autore può contribuire alla segmentazione del mercato e ai conseguenti blocchi geografici nel settore audiovisivo, in pratica sono però altri i fattori che assumono un peso determinante in tal senso.

Il geoblocking sembra riconducibile soprattutto a ragioni finanziarie: nel caso di determinate produzioni cinematografiche è ad esempio dovuto alla prassi di preservare il più a lungo possibile lo sfruttamento a cascata (dal cinema alla televisione) al fine di ammortizzare i costi di produzione. Nei casi in cui la modalità di sfruttamento è diversa (p. es. soprattutto online mediante canali dedicati) il geoblocking perde di importanza. I servizi di contenuti online che sfruttano le loro produzioni tramite i loro servizi cercano nel limite del possibile di renderle accessibili in tutti i Paesi nei quali sono presenti. Tali produzioni sono quindi spesso (seppur non sempre) disponibili oltre i confini nazionali.

In determinati casi il geoblocking garantisce che chi acquisisce determinati diritti in un Paese possa esercitarli esclusivamente e recuperare così l'investimento fatto.

In ambito sportivo il periodo di sfruttamento è più breve rispetto all'ambito cinematografico, dato che in genere l'interesse si focalizza sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi. Sia i titolari dei diritti che i servizi di contenuti online devono quindi provvedere alla loro valorizzazione in un lasso di tempo ristretto. In questo ambito anche presso le società sportive svizzere si è imposto lo sfruttamento territoriale (su esempio delle società internazionali). Per trasmettere eventi sportivi nazionali all'estero è quindi necessario acquisire le rispettive licenze.

In vista dell'acquisto di licenze per i servizi di contenuti online assumono un'importanza determinante le valutazioni legate ai costi e al pubblico di riferimento.

Il geoblocking permette di salvaguardare i modelli di gestione prescelti e i relativi interessi all'interno della rete. Non si tratta quindi di una protezione del diritto d'autore fine a sé stessa, ma di uno strumento per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti e dei servizi di contenuti online.

<sup>38</sup> Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (a. c.), *Audiovisuelle Sportrechte zwischen Exklusivität und dem Recht auf Information*, Strasburgo 2016, pag. 25, consultabile su: <https://rm.coe.int/iris-plus-2016-2-sport-rights-de/168078835c> (stato: 14.5.2020).

<sup>39</sup> Per maggiori informazioni al riguardo, cfr. cap. 7.1 e 9.

## 8 Geoblocking nell'UE e in Svizzera

### 8.1 Situazione nell'UE

#### 8.1.1 Situazione iniziale e obiettivi delle regolamentazioni UE

Nel 2015 la Commissione europea ha presentato la propria strategia per un mercato unico digitale in Europa<sup>40</sup>, il cui obiettivo è di venire incontro alle esigenze legate allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'elemento cruciale di tale strategia è la creazione di un mercato unico digitale in cui sia garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le barriere esistenti e la frammentazione dei mercati sono considerate un freno per la crescita di questo mercato unico<sup>41</sup>. La strategia, che intende ovviare agli ostacoli in questione, si fonda su tre pilastri<sup>42</sup>:

1. Migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese.
2. Creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi.
3. Massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.

Nell'ottica di migliorare l'accesso ai contenuti digitali, la strategia affronta tra l'altro la questione del diritto d'autore europeo e il tema correlato della portabilità<sup>43</sup>.

Fino a qualche anno fa, i consumatori dell'UE dovevano fare i conti con il fatto che i loro contenuti online non erano fruibili al di fuori del proprio Paese di residenza, circostanza in contrasto con l'obiettivo della Commissione europea di un mercato unico digitale senza ostacoli. Dopo la pubblicazione della Strategia per un mercato unico digitale in Europa, la Commissione si è pertanto avvalsa di diversi strumenti giuridici per rimediare alle difficoltà nella portabilità dei contenuti online. Tali strumenti riprendono l'obiettivo della strategia e sottolineano l'importanza di un corretto funzionamento del mercato unico che tenga conto dei meccanismi di finanziamento e dei sistemi per la concessione di licenze esistenti.

#### 8.1.2 Il regolamento europeo sulla portabilità

Dal 1° aprile 2018,<sup>44</sup> nell'UE è in vigore il regolamento (UE) 2017/1128 (regolamento sulla portabilità)<sup>45</sup>. Nel considerando 1, tale regolamento sottolinea che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dell'effettiva applicazione dei principi di libera circolazione delle persone e dei servizi, è importante garantire l'accesso senza ostacoli in tutta l'Unione ai servizi di contenuti online prestati legittimamente ai consumatori nel loro Stato membro di residenza. Questi ultimi devono poter fruire dei loro servizi di contenuti online non soltanto nel proprio Paese, ma anche quando si trovano temporaneamente in un altro Stato membro. Per illustrare la problematica, la Commissione europea cita tra l'altro i seguenti esempi<sup>46</sup>:

- Gli abbonati che tentano di guardare film utilizzando l'account Home Box Office (HBO) Nordic durante una vacanza in Italia vedono apparire un messaggio che indica che il servizio è disponibile solo in Svezia, in Norvegia, in Danimarca e in Finlandia.

<sup>40</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6.5.2015: Strategia per un mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final.

<sup>41</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6.5.2015: Strategia per un mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final, pag. 3.

<sup>42</sup> Per maggiori dettagli, cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6.5.2015: Strategia per un mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final, pag. 4.

<sup>43</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6.5.2015: Strategia per un mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final, pagg. 7-8.

<sup>44</sup> Rispettivamente nell' AELS: <https://www.efta.int/> > EEA-Lex > 32017R1128 (stato: 09.06.2020).

<sup>45</sup> Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.6.2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1.

<sup>46</sup> Commissione europea: Scheda informativa Mercato unico digitale – Portabilità dei servizi di contenuti online, 2018, domanda 10, consultabile su: [https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it) > L'angolo della stampa > Mercato unico digitale (stato: 19.05.2020).

- Gli utenti francesi del servizio MyTF1 per film e serie non possono noleggiare nuovi film durante i viaggi di lavoro nel Regno Unito.

Per questi casi, il regolamento sulla portabilità, mediante una finzione giuridica relativa al luogo d'accesso ai servizi di contenuti online, crea le condizioni quadro affinché la libera circolazione delle persone e dei servizi rimanga garantita (cfr. art. 4): «La prestazione di un servizio di contenuti online a norma del presente regolamento a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l'accesso a tale servizio e la sua fruizione da parte dell'abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato». Se un cittadino UE si reca temporaneamente in un altro Stato membro, è quindi come se portasse con sé la propria residenza e accedesse al servizio di contenuti online a cui è abbonato dal proprio Paese. Grazie a questa regola, i servizi di contenuti online non violano diritti d'autore altrui mettendo a disposizione dei propri abbonati opere al di fuori del territorio per cui detengono una licenza. Per questa estensione delle prestazioni non è consentito imporre oneri aggiuntivi agli abbonati. I titolari dei diritti devono tollerare che l'offerta dei servizi di contenuti online sia a disposizione dei propri clienti in via temporanea pure nei Paesi per cui i servizi in questione non dispongono di una licenza. Clausole contrattuali che vietano o limitano la portabilità transfrontaliera non sono ammesse. Il regolamento tuttavia non intende modificare i modelli esistenti per la concessione di licenze, né pregiudicare i meccanismi di finanziamento in essere e nemmeno compromettere l'elevato livello di protezione garantito dal diritto d'autore e dai diritti connessi nell'Unione<sup>47</sup>.

Nell'ambito del mercato interno europeo, solo i servizi di contenuti online a pagamento sono tenuti a garantire la portabilità transfrontaliera, mentre quelli gratuiti sono liberi di scegliere se offrire o meno i loro contenuti ai loro utenti che si trovano temporaneamente all'estero. Lo stesso vale per gli organismi di diffusione di diritto pubblico (p. es. i servizi pubblici di radiodiffusione) che non rientrano automaticamente nel campo di applicazione del regolamento sulla portabilità.

Tutti i servizi di contenuti online che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulla portabilità devono adempiere vari obblighi, tra cui ad esempio la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato al fine di accertare che solo agli abbonati provenienti da un Paese membro dell'UE venga concesso l'accesso transfrontaliero ai contenuti. Per tutti gli altri (p. es. gli Svizzeri), il geoblocking rimane in vigore. I fornitori di servizi di contenuti online possono eseguire tale controllo avvalendosi di informazioni quali i dati relativi al pagamento (conto bancario, carta di credito), i contratti in essere per la fornitura di accesso a Internet e l'indirizzo IP, rispettando nel contempo le norme in materia di protezione dei dati dell'UE<sup>48</sup>.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla portabilità, diversi servizi di contenuti online, tra cui ad esempio Maxdome e Apple, hanno aggiornato le loro condizioni generali. Amazon Prime Video e Netflix hanno invece informato sulla portabilità della loro offerta tramite il proprio servizio clienti o centro di assistenza (stato: dicembre 2019). I servizi di contenuti online si sono adeguati in questo modo al nuovo regolamento. In base a un sondaggio condotto nell'ottobre 2018 dalla Centrale dei consumatori della Renania-Palatinato, per circa la metà degli utenti il servizio di contenuti online all'estero tuttavia non funzionava come a casa. Circa un quarto degli interpellati affermava inoltre che i propri contenuti in streaming non erano disponibili, o perlomeno non sempre, negli altri Paesi UE, persino quando erano stati scaricati nel proprio Paese di residenza<sup>49</sup>.

Il regolamento sulla portabilità vale esclusivamente all'interno del mercato unico europeo (rispettivamente nello SEE). Se un cittadino dell'UE si reca temporaneamente in Svizzera o negli Stati Uniti, di regola continuerà a non avere accesso ai propri servizi di contenuti online abbonati.

<sup>47</sup> Regolamento sulla portabilità, consid. 12 pag. 3 e consid. 31 pag. 7.

<sup>48</sup> Regolamento sulla portabilità, consid. 26 pag. 5.

<sup>49</sup> Consultabile su: <https://www.marktwaechter.de> > Pressemeldung > Geoblocking: Weiterhin Probleme beim Streaming im EU-Ausland (stato: 20.05.2020).

### 8.1.3 La direttiva relativa ai programmi televisivi e radiofonici in rete

Il 6 giugno 2019 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2019/789<sup>50</sup> (di seguito: direttiva online SatCab), che sostituisce la precedente direttiva 93/83/CEE<sup>51</sup> (direttiva «cavo e satellite») dell'UE.

La direttiva online SatCab intende favorire il corretto funzionamento del mercato interno europeo facilitando la concessione in licenza di diritti relativi a programmi televisivi e radiofonici che gli organismi di diffusione radiotelevisiva desiderano mettere a disposizione mediante i propri servizi di contenuti online<sup>52</sup>. Quale novità, i suddetti organismi possono dunque trasmettere determinati programmi in tutti i Paesi UE. A precise condizioni, tale agevolazione vale anche per i servizi di ritrasmissione tramite Internet.

In origine, nell'ambito dei programmi televisivi e radiofonici la direttiva avrebbe voluto introdurre sistematicamente il principio del Paese d'origine (detto anche principio del Paese di trasmissione), in base al quale le emittenti televisive e radiofoniche avrebbero dovuto acquisire i diritti necessari per tutti i loro contenuti online soltanto nel Paese in cui hanno sede (la sede principale). In questo modo tali contenuti sarebbero stati accessibili online in tutti gli Stati membri dell'UE. Siccome questa proposta ha suscitato massicce proteste da parte dell'industria cinematografica<sup>53</sup>, in seguito è stata cercata una soluzione di compromesso, che tenesse in debita considerazione sia la protezione della proprietà intellettuale che le libertà fondamentali dell'UE.

Di conseguenza, il campo d'applicazione della direttiva online SatCab è stato notevolmente ristretto rispetto alle intenzioni originarie. Includendo solo determinate tipologie di programmi, la direttiva tiene conto delle specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione per talune opere audiovisive. In ambito televisivo, essa contempla soltanto i programmi d'informazione e di attualità e le produzioni proprie degli organismi di diffusione radiotelevisiva completamente autofinanziate<sup>54</sup>. Le trasmissioni sportive ad esempio sono invece espressamente escluse dalla direttiva<sup>55</sup>.

La direttiva online SatCab vale nel quadro del mercato interno europeo (rispettivamente in futuro in tutto lo SEE)<sup>56</sup>, ma non è applicata direttamente negli Stati membri, che devono recepirne le prescrizioni nel diritto nazionale entro il 7 giugno 2021. Nella scelta della forma e dei mezzi per raggiungere tale obiettivo, essi dispongono però di un'ampia autonomia, per cui possono esserci piccole differenze nell'applicazione delle disposizioni in questione. La valutazione se le regole sono state messe in atto correttamente avviene però in base ai criteri del diritto comunitario<sup>57</sup>.

## 8.2 Situazione in Svizzera

La Svizzera non fa parte né del mercato interno europeo, né dello SEE, e pertanto in linea di massima non è soggetta al diritto europeo. In altre parole, essa non è toccata dal regolamento sulla portabilità e dalla direttiva online SatCab, ma applica il diritto nazionale in materia, inclusi gli accordi internazionali sottoscritti. Con l'UE, la Confederazione ha concluso diversi accordi settoriali, sulla base dei quali si è impegnata a emanare disposizioni equivalenti alle norme UE o a recepire il diritto vigente dell'UE in determinati settori. Il tema della portabilità non rientra però tra questi ambiti.

<sup>50</sup> Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82.

<sup>51</sup> Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

<sup>52</sup> Direttiva online SatCab, consid. 1 pag. 82.

<sup>53</sup> <https://urheber.info> > Aktuelles > Freitag, 29.3.2019: Europaparlament beschliesst Reform der SatCab-Richtlinie (stato: 9.6.2020); <https://spio-fsk.de> > Aktuelles > Archiv > 28.3.2019: Kein «Buy one, get 27 free»: EU-Parlament sichert Territorialitätsprinzip für die europäische Filmwirtschaft (stato: 09.06.2020).

<sup>54</sup> Direttiva online SatCab, consid. 10 pag. 84.

<sup>55</sup> Art. 3 n. 1 direttiva online SatCab.

<sup>56</sup> <https://www.efta.int> > EEA-Lex > 32019L0789 (stato: 09.06.2020).

<sup>57</sup> Klaus-Dieter Borchardt, *Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union*, Heidelberg 2006, n. marg. 448, pagg. 180-181.

### 8.3 Conclusione

L'UE non si è espressa contro le licenze territoriali esclusive, la territorialità e la libertà contrattuale. Tenendo conto della proprietà intellettuale e dei modelli di finanziamento specifici nel settore audiovisivo, essa ha però adottato misure puntuali per agevolare o consentire la portabilità dei contenuti online.

In particolare i servizi di contenuti online a pagamento devono, rispettando certe prescrizioni, concedere ai loro clienti residenti nell'UE l'accesso ai contenuti legittimamente acquistati anche negli altri Stati UE.

Per gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i servizi di ritrasmissione, il principio del Paese d'origine è stato applicato in misura limitata al settore online. Ciò consente un accesso transfrontaliero a determinate tipologie di programmi, come ad esempio i programmi d'informazione, in Internet. Le trasmissioni sportive ne sono invece escluse.

È fondamentale sottolineare che le misure dell'UE riguardano specificamente il mercato interno: i Paesi come la Svizzera non ne sono quindi toccati. Sotto il profilo sia geografico che dei contenuti, l'UE non concede dunque una portabilità totale. Operando un parallelismo con il contesto svizzero, il modo di procedere dell'UE è paragonabile all'introduzione di una regolamentazione intercantonale per garantire l'uniformità del mercato svizzero.

Siccome la Svizzera non ha adottato misure equiparabili a quelle dell'UE, occorre valutare le ripercussioni di tale circostanza sui servizi di contenuti online e sui consumatori.

## 9 La situazione per i servizi di contenuti online con clienti residenti in Svizzera

### 9.1 Garantire l'accesso transfrontaliero a contenuti online protetti

Se i servizi di contenuti online non applicano blocchi geografici, essi permettono ai clienti svizzeri di accedere ai contenuti offerti anche al di fuori del territorio nazionale. Come già ricordato in precedenza, in linea di principio un servizio di contenuti online necessita di una licenza per ogni Paese in cui compie un'azione rilevante sotto il profilo del diritto d'autore<sup>58</sup>. Si pone la questione se la direttiva online SatCab e il regolamento sulla portabilità assumono una qualche rilevanza al riguardo.

Per quanto risulta, la direttiva online SatCab vale per tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i servizi di ritrasmissione che hanno la propria sede principale in uno Stato membro dell'UE<sup>59</sup>. Essi possono concedere l'accesso a determinati programmi anche agli utenti svizzeri, purché tale accesso abbia luogo nel territorio dell'UE (p. es. durante un soggiorno all'estero). Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i servizi di ritrasmissione svizzeri non possono invece basarsi sulla direttiva online SatCab.

Neppure un servizio di contenuti online la cui offerta per i clienti svizzeri è accessibile anche nei Paesi UE può appellarsi al regolamento sulla portabilità. In base all'articolo 1 in combinato disposto con l'articolo 2, il regolamento vale soltanto per gli abbonati residenti in uno Stato membro dell'UE.

Ne consegue che un servizio di contenuti online necessita in linea di principio di una licenza rilasciata dai titolari dei diritti se vuole rendere accessibile la propria offerta anche all'estero. Il giudizio potrebbe cambiare se il servizio di contenuti online all'estero bada a non interferire con i diritti dei titolari dei diritti. Nell'ottica del diritto di comunicazione al pubblico, può essere rilevante se il servizio di contenuti online propone la sua offerta a un pubblico nuovo o meno. È probabile che un servizio di contenuti online abbia ricevuto una licenza per la Svizzera dai titolari dei diritti, grazie alla quale può rivolgersi al pubblico residente in Svizzera. Quando il suddetto servizio propone la sua offerta ai propri clienti anche mentre questi ultimi soggiornano temporaneamente all'estero, è ragionevole supporre che non si rivolge a un pubblico nuovo ai sensi della giurisprudenza della CGUE, per cui non ci si trova nemmeno di fronte a una nuova comunicazione al pubblico nell'UE (soggetto ad autorizzazione). Poiché la CGUE sottolinea che per la valutazione della comunicazione al pubblico il singolo caso concreto assume un'importanza fondamentale, non è possibile esprimere giudizi universalmente validi al riguardo. Il servizio di contenuti online deve inoltre badare a non effettuare atti di riproduzione per cui necessiterebbe di un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti<sup>60</sup>. Solo astenendosi sia da comunicazioni al pubblico sia da riproduzione rilevanti secondo il diritto europeo, il servizio in questione non ha bisogno di una (nuova) autorizzazione dei titolari dei diritti per offrire i suoi contenuti a livello transfrontaliero.

<sup>58</sup> Maggiori informazioni al riguardo nel cap. 7.1.

<sup>59</sup> Direttiva online SatCab, consid. 12, pag. 84; art. 3 n. 1.

<sup>60</sup> Maggiori informazioni su questo tema nel cap. 7.

## 9.2 Geoblocking dovuto a obblighi contrattuali

Secondo quanto riferito dai servizi di contenuti online all'OPT, l'impiego di blocchi geografici è spesso imposto dai contratti di licenza con i titolari dei diritti. Se, contravvenendo a obblighi contrattuali in tal senso, i suddetti servizi rinunciano al geoblocking, i titolari dei diritti possono citarli in giudizio per violazione dei termini contrattuali. Ciò può comportare diverse conseguenze legali, che dipendono però notevolmente dal singolo caso concreto. Tra i fattori da considerare vi sono ad esempio il luogo dove deve essere intentata l'azione legale e il relativo diritto applicabile. Tra le possibili conseguenze figurano – oltre alle implicazioni concernenti il diritto d'autore – richieste di indennizzo o la revoca della licenza.

Alla luce di quanto precede, si pone la questione se un obbligo contrattuale di geoblocking sia in realtà ammissibile o meno. Per valutare tale problematica, occorre tenere conto non soltanto degli aspetti inerenti al diritto d'autore, ma anche di quelli legati alla concorrenza, che in questa sede non vengono però trattati. Secondo la dottrina, nella misura in cui sono finalizzati alla protezione dei diritti d'autore i blocchi geografici non risultano in contrasto con il diritto vigente<sup>61</sup>. Ciò non esclude tuttavia che, in determinate circostanze concrete, le prescrizioni legali (p. es. il regolamento sulla portabilità) vietino il ricorso al geoblocking.

Il mancato rispetto di obblighi contrattuali in materia di geoblocking può addirittura provocare conseguenze negative a lungo termine per il servizio di contenuti online. È ad esempio ipotizzabile che diversi titolari dei diritti non concluderanno contratti con un servizio di contenuti online di cui temono possa violare le condizioni di licenza.

## 10 Situazione per i consumatori svizzeri

### 10.1 Situazione iniziale

I consumatori svizzeri sono interessati dal geoblocking: quando si trovano all'estero, infatti, di regola non possono accedere a tutti i loro contenuti online<sup>62</sup>. Le possibilità a disposizione sono due: accettare il blocco e quindi la programmazione limitata o tentare di eluderlo. In quest'ultimo caso si pone la questione se tale elusione comporta conseguenze legali per i consumatori. Tali conseguenze possono derivare da un lato da un'azione legale intentata dai titolari dei diritti per via di una presunta violazione dei loro diritti. Siccome i consumatori aggirano il geoblocking non in Svizzera ma all'estero, l'OPT valuta questa fattispecie (secondo il principio della *lex loci*) in base al diritto europeo. Per quanto a conoscenza dell'OPT, non esiste una sentenza europea di ultima istanza in merito ad atti di elusione dei blocchi geografici, per cui le valutazioni seguenti hanno un valore unicamente sommario. Conseguenze giuridiche possono prodursi d'altro canto se, aggirando il geoblocking, i consumatori violano obblighi contrattuali nei confronti dei servizi di contenuti online. Il diritto applicabile in questi casi dipende dalla situazione specifica.

### 10.2 Il geoblocking come misura tecnologica e la sua elusione

Grazie alle tecnologie moderne è facile fruire di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore anche senza il consenso dei titolari dei diritti. Film vengono caricati e scaricati da Internet, scambiati tra gli utenti attraverso piattaforme di condivisione ecc. Per proteggere opere e prestazioni da simili utilizzi incontrollati esistono però misure tecnologiche che impediscono o limitano la fruizione illecita di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore. Tra i provvedimenti in questione figurano ad esempio i controlli relativi all'accesso e alle copie e i sistemi di criptazione.

Talvolta simili provvedimenti possono tuttavia essere aggirati: in questi casi, i titolari dei diritti non risultano più protetti contro l'utilizzo incontrollato delle loro opere. Per questo motivo, il trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)<sup>63</sup> e il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT)<sup>64</sup> prevedono l'obbligo per le Parti contraenti di impedire l'elusione delle misure tecnologiche predisposte, lasciando loro comunque libertà di scelta sui provvedimenti legislativi da adottare per raggiungere tale obiettivo.

<sup>61</sup> Anna-Lena Wirz, *Media-Streaming und Geoblocking. Eine urheberrechtliche Analyse der Werkverwertung durch On-Demand-Dienste*, Wiesbaden 2019, pag. 180 (con ulteriori indicazioni).

<sup>62</sup> Maggiori informazioni al riguardo nel cap. 6.

<sup>63</sup> RS 0.231.151

<sup>64</sup> RS 0.231.171.1

L'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva InfoSoc obbliga gli Stati membri dell'UE a garantire un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche. Come tutte le direttive, essa non ha validità immediata negli Stati membri, ma funge da base per le varie norme nazionali in materia di misure tecnologiche. Alla luce di questa direttiva, l'OPT esamina dunque se il geoblocking nell'UE costituisce una misura tecnologica protetta dall'elusione.

### 10.2.1 Misure tecnologiche per la protezione di opere e prestazioni

Per «misure tecnologiche», l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva InfoSoc intende «[...] tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore».

Le nozioni di «tecnologie», «dispositivi» e «componenti» includono sia (componenti) software che hardware<sup>65</sup>. Le misure tecnologiche devono essere volte a proteggere opere o altri materiali protetti; tale protezione può avvenire mediante controlli di accesso o di utilizzo<sup>66</sup>. Lo scopo di questa disposizione è rispettato se i titolari dei diritti adottano misure tecnologiche per proteggere le proprie opere o altri materiali protetti<sup>67</sup>; non lo è invece se il geoblocking serve a tutelare il loro modello commerciale.

La direttiva InfoSoc non chiarisce se sono protette soltanto le misure tecnologiche che riguardano direttamente i diritti d'autore dei titolari dei diritti (p. es. il diritto di autorizzare o vietare riproduzioni o comunicazioni al pubblico) o anche quelle relative ad atti non rilevanti sotto il profilo del diritto d'autore (come p. es. la semplice utilizzazione dell'opera). Gli Stati membri dell'UE hanno scelto soluzioni diverse per attuare la direttiva<sup>68</sup>.

Di regola, sono i servizi di contenuti online nella loro veste di titolari di una licenza ad applicare il geoblocking. Ai sensi della direttiva anche i titolari di una licenza vanno considerati come titolari dei diritti; anch'essi possono quindi appellarsi alla protezione delle misure tecnologiche. Come già ricordato in precedenza, esistono diverse ragioni per il ricorso al geoblocking<sup>69</sup>.

- Protezione del proprio modello commerciale (p. es. attività solo nei Paesi germanofoni).
- Protezione del modello commerciale degli autori (p. es. modelli di finanziamento o sfruttamento a cascata).
- Protezione di opere e altri oggetti protetti da utilizzazioni illecite (p. es. al di fuori del territorio di validità della licenza).

Nella misura in cui la tutela di opere e altri oggetti protetti da utilizzazioni illecite è la ragione principale o perlomeno una delle cause per cui i servizi di contenuti online ricorrono al geoblocking, si tratta di una misura tecnologica ai sensi della direttiva InfoSoc.

### 10.2.2 Efficacia delle misure tecnologiche ed elusione delle stesse

Sono protette dall'elusione unicamente le misure tecnologiche efficaci. Nell'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva InfoSoc, l'efficacia di una misura tecnologica è definita in maniera ampia. Fondamentale è soprattutto che la misura tecnologica «[...] realizz[i] l'obiettivo di protezione [...]». In altre parole, essa deve proteggere opere e altri materiali protetti da utilizzazioni illecite. Una garanzia totale, ossia l'impossibilità di eludere una misura tecnologica, non è tuttavia richiesta<sup>70</sup>. Se degli utenti mediamente esperti riescono però ad aggirare la misura in questione, allora l'obiettivo di protezione non è raggiunto e, quindi, la misura non è efficace.

L'OPT ha constatato che il geoblocking può essere eluso mediante diverse misure: particolarmente diffuso sembra il ricorso ai «Virtual Private Network» (VPN)<sup>71</sup>. Un VPN è una sorta di tunnel con cui un utente dall'estero

<sup>65</sup> Michel Walter, Silke von Lewinski, *European Copyright Law, A Commentary*, Oxford 2010, n. marg. 11.6.3.

<sup>66</sup> Art. 6 par. 3 direttiva InfoSoc.

<sup>67</sup> Michel Walter, Silke von Lewinski, *European Copyright Law, A Commentary*, Oxford 2010, n. marg. 11.6.3.

<sup>68</sup> Michael Girsberger, *Schutz von technischen Massnahmen im Urheberrecht*, Berna 2007, pagg. 150–156 (inclusa menzione dei modelli di attuazione nei vari Stati membri dell'UE).

<sup>69</sup> Maggiori informazioni al riguardo nel cap. 7.

<sup>70</sup> Michel Walter, Silke von Lewinski, *European Copyright Law, A Commentary*, Oxford 2010, n. marg. 11.6.5.

<sup>71</sup> Esistono anche altri sistemi di elusione come p. es. i proxy. Cfr. a questo proposito Carlo Theiss, *Geoblocking. Die territoriale Begrenzung audiovisueller Inhalte im Internet*, Monaco di Baviera 2016, pagg. 24-25; Anna-Lena Wirz, *Media-*

può collegarsi al proprio accesso Internet domestico. Il traffico dati dall'estero viene così convogliato attraverso questo tunnel verso la rete domestica dell'utente, che a sua volta stabilisce un collegamento con il servizio di contenuti online. A questo punto, per il servizio di contenuti online è come se l'utente accedesse a Internet da casa con un indirizzo IP svizzero, per cui non vi è motivo di bloccare l'accesso ai contenuti: il geoblocking è stato quindi eluso. È possibile scaricare VPN su tablet e smartphone mediante apposite app. Siccome la valutazione dell'efficacia di una misura tecnologica deve prendere a riferimento utenti mediamente esperti, occorre chiedersi se questi ultimi siano in grado di installare e utilizzare meccanismi di elusione come i VPN.

Se da un lato in Internet è possibile trovare numerose istruzioni su come eludere il geoblocking, dall'altro non si può dire con certezza che, grazie a queste istruzioni, l'utente medio sia poi effettivamente in grado di farlo. In realtà è già difficile definire l'«utente medio», dato che le conoscenze tecniche delle persone che navigano in Internet variano moltissimo<sup>72</sup>. Ne consegue che le opinioni sull'efficacia del geoblocking divergono<sup>73</sup>. Se viene qualificato come misura tecnologica non efficace, il geoblocking non è protetto dall'elusione, la quale pertanto non comporta conseguenze sotto il profilo del diritto d'autore. Vi è però il rischio di strascichi a livello contrattuale<sup>74</sup>. Nel caso in cui il geoblocking venga invece classificato come misura tecnologica efficace, si pone la questione delle ripercussioni a livello di diritto d'autore per i consumatori che eludono i blocchi geografici.

### 10.2.3 Protezione

In base all'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva InfoSoc, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a prevedere un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche. Tale protezione è assoluta, in quanto concerne tutte le misure che impediscono utilizzazioni non espressamente autorizzate dai titolari dei diritti<sup>75</sup>. Essa è diretta contro le persone consapevoli o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli di eludere una misura tecnologica (cfr. art. 6 par. 1 direttiva InfoSoc). Le sanzioni previste, che devono essere dissuasive e proporzionate al tempo stesso<sup>76</sup>, possono essere di natura penale, civile o amministrativa<sup>77</sup>.

Chi elude attivamente misure contro il geoblocking di regola sa cosa sta facendo. Talvolta infatti l'installazione di un VPN avviene consapevolmente per aggirare i blocchi geografici. L'impiego di un VPN può tuttavia avere anche altri motivi: esso consente ad esempio di navigare con maggiore sicurezza in Internet. Se si constata concretamente un'elusione intenzionale del geoblocking, ciò può avere conseguenze legali. Le eventuali sanzioni variano a seconda dello Stato membro dell'UE in cui tale infrazione è stata commessa.

### 10.2.4 Rapporto con le restrizioni del diritto d'autore

Il diritto d'autore non ha valore assoluto: la legge consente infatti determinate utilizzazioni che ne limitano la portata (cosiddette restrizioni). Ne consegue che la protezione giuridica assoluta contro l'elusione delle misure tecnologiche potrebbe impedire anche atti ammessi in virtù delle restrizioni del diritto d'autore. Si pone pertanto la questione della liceità delle misure tecnologiche e dell'opportunità di sanzioni nel caso di una loro elusione se una determinata utilizzazione avviene nel quadro di tali restrizioni<sup>78</sup>.

L'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva InfoSoc prevede che determinate restrizioni possano essere fatte valere anche in relazione a misure tecnologiche<sup>79</sup>. In quest'ambito, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto incoraggiare i titolari dei diritti a rinunciare volontariamente al ricorso di misure tecnologiche o a concordare «misure

---

*Streaming und Geoblocking. Eine urheberrechtliche Analyse der Werkverwertung durch On-Demand-Dienste*, Wiesbaden 2019, pagg. 48-49.

<sup>72</sup> Carlo Theiss, *Geoblocking. Die territoriale Begrenzung audiovisueller Inhalte im Internet*, Monaco di Baviera 2016, pag. 36.

<sup>73</sup> Tra coloro che considerano efficace il geoblocking, cfr. p. es. Anna-Lena Wirz, *Media-Streaming und Geoblocking. Eine urheberrechtliche Analyse der Werkverwertung durch On-Demand-Dienste*, Wiesbaden 2019, pagg. 188-189 (malgrado l'affermazione che anche per utenti poco esperti è facile eludere il geoblocking). Tra chi ritiene invece che sia inefficace, cfr. p. es. Carlo Theiss, *Geoblocking. Die territoriale Begrenzung audiovisueller Inhalte im Internet*, Monaco di Baviera 2016, pag. 38.

<sup>74</sup> Maggiori dettagli al riguardo nel successivo cap. 10.4.

<sup>75</sup> Michael Girsberger, *Schutz von technischen Massnahmen im Urheberrecht*, Berna 2007, pag. 150.

<sup>76</sup> Art. 8 par. 1 direttiva InfoSoc.

<sup>77</sup> Direttiva InfoSoc consid. 48 pag. 14.

<sup>78</sup> Michel Walter (a c.), *Europäisches Urheberrecht. Kommentar*, Vienna 2001, pag. 1104.

<sup>79</sup> Michael Girsberger, *Schutz von technischen Massnahmen im Urheberrecht*, Berna 2007, pag. 158.

volontarie» con i beneficiari. La direttiva non si pronuncia sul contenuto di tali misure. In assenza di misure volontarie, gli Stati membri devono adottare provvedimenti adeguati<sup>80</sup>.

Per quanto riguarda le fattispecie esaminate nel presente rapporto, tra le restrizioni rilevanti potrebbe figurare anche quella della copia privata, vale a dire l'autorizzazione a copiare per uso privato un film per poi guardarlo. La restrizione della copia privata non rientra tuttavia tra le eccezioni o limitazioni menzionate nell'articolo 6 paragrafo 4 InfoSoc, per cui gli Stati membri non sono tenuti ad adottare provvedimenti per consentire la copia privata. Non è nemmeno sicuro se dall'autorizzazione a effettuare una copia privata si possa effettivamente derivare il diritto ad accedere a un'opera; può capitare infatti che gli utenti abbiano diritto a copiare un film ma non dispongano del libero accesso allo stesso film per poterlo copiare. Infine, il settore online non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva InfoSoc: nel caso delle offerte on demand, le clausole contrattuali prevalgono infatti sulle restrizioni del diritto d'autore<sup>81</sup>.

Di conseguenza, in certi casi i consumatori di servizi di contenuti online non possono eludere misure tecnologiche nemmeno appellandosi al diritto alla copia privata, ma devono sperare che i titolari dei diritti adottino misure volontarie che consentano loro di effettuare una copia privata.

### 10.3 Aspetti legati al diritto contrattuale

La possibilità per i servizi di contenuti online di far valere diritti contrattuali in caso di elusione del geoblocking da parte dei loro clienti dipende dai termini di utilizzo. Spesso i servizi di contenuti online vietano ai loro clienti di aggirare misure tecnologiche, di occultare il luogo in cui si trovano effettivamente o di utilizzare il servizio al di fuori del territorio. Tali divieti sono menzionati perlopiù nelle condizioni generali o di utilizzo dei servizi di contenuti online<sup>82</sup>. I clienti che violano le relative disposizioni possono andare incontro a conseguenze legali<sup>83</sup>, la cui natura dipende dai termini concreti degli accordi. Un aspetto da tenere in considerazione nei suddetti accordi è la scelta del diritto applicabile<sup>84</sup>. In assenza di una tale scelta, è il diritto internazionale privato a stabilire la legislazione nazionale con cui verrà giudicato il caso concreto: le conseguenze di una violazione contrattuale possono quindi variare. A seconda delle circostanze potrebbero essere avanzate richieste di risarcimento; inoltre molti servizi di contenuti online prevedono la rescissione immediata del contratto in caso di violazione dei termini contrattuali.

### 10.4 Conclusione

Quando i consumatori eludono misure di geoblocking per accedere ai propri servizi di contenuti online anche all'estero, dal punto di vista legale essi si muovono in una zona grigia (manca una decisione di un tribunale di ultima istanza in merito alla liceità dell'elusione). Anche se l'OPT non è in grado di stabilire con certezza se i blocchi geografici costituiscono una misura tecnologica efficace e, dunque, protetta, non si può escludere che il loro aggiramento possa essere considerato una violazione del diritto d'autore. L'esame dei singoli casi avviene di regola in base al diritto di altri Paesi, dato che l'atto ha luogo all'estero. Nell'UE la valutazione concreta dipende fondamentalmente dalla legislazione dello Stato membro in cui i titolari dei diritti decidono di adire le vie legali; lo stesso vale per le eventuali sanzioni.

Nel contempo l'elusione del geoblocking costituisce spesso una violazione degli accordi contrattuali con i servizi di contenuti online, da cui dipendono anche le conseguenze legali concrete e il relativo diritto applicabile.

In linea generale emerge dunque che l'elusione di misure di geoblocking può avere conseguenze legali per i consumatori svizzeri.

<sup>80</sup> Cfr. direttiva InfoSoc, consid. 51, pag. 14; Michael Girsberger, *Schutz von technischen Massnahmen im Urheberrecht*, Berna 2007, pag. 159.

<sup>81</sup> Michael Girsberger, *Schutz von technischen Massnahmen im Urheberrecht*, Berna 2007, pag. 163.

<sup>82</sup> Cfr. ad esempio le condizioni di utilizzo di Amazon Prime Video (par. 3 e par. 4 lett. k) e Netflix Svizzera (par. 4.6) e le condizioni generali di Sky Switzerland SA (par. 3.3) e Zattoo (par. 4.2).

<sup>83</sup> Anna-Lena Wirz, *Media-Streaming und Geoblocking. Eine urheberrechtliche Analyse der Werkverwertung durch On-Demand-Dienste*, Wiesbaden 2019, pagg. 217-218.

<sup>84</sup> Si veda ad esempio la scelta del diritto dei Paesi Bassi nelle condizioni di utilizzo di Netflix Svizzera (par. 6.1).

## 11 Bilancio finale

Nella sua indagine, l'OPT ha potuto constatare che il ricorso al geoblocking può essere giustificato dal punto di vista dei titolari dei diritti e dei servizi di contenuti online. La concessione di licenze territoriali esclusive nel settore cinematografico consente non solo di finanziare le produzioni cinematografiche, ma permette anche ai servizi di contenuti online di adeguare il loro modello commerciale alle esigenze dei propri clienti. Un'abolizione o un allentamento del geoblocking e i conseguenti cambiamenti nei modelli di concessione delle licenze avrebbero probabilmente conseguenze negative per l'industria cinematografica; comporterebbero infatti maggiori difficoltà di finanziamento e copertura dei costi di produzione. Nel contempo, delle modifiche ai suddetti modelli verosimilmente implicherebbero un aumento dei prezzi che verrebbe riversato sui consumatori. Alla luce della brevità del periodo di sfruttamento dei diritti e dell'offerta relativamente ridotta, la concessione di licenze esclusive è importante anche in ambito sportivo. Per recuperare l'investimento effettuato, chi acquista una licenza deve poter esercitare i diritti relativi agli eventi sportivi acquisiti in maniera esclusiva nel suo settore di attività. In questo ambito i costi delle licenze esclusive possono tuttavia comportare un rincaro dell'offerta.

Nell'ambito dell'UE, le ripercussioni delle licenze territoriali e la protezione di queste licenze mediante il geoblocking nel quadro del mercato interno sono trattate dal regolamento sulla portabilità e dalla direttiva online SatCab. Le relative disposizioni riflettono un'attenta ponderazione tra le legittime esigenze perseguite mediante le licenze territoriali e le libertà fondamentali dell'UE in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi. Per questo motivo, l'UE non concede un accesso illimitato sotto il profilo geografico e dei contenuti: la direttiva online SatCab vale infatti esclusivamente per i programmi d'informazione e di attualità e le produzioni proprie degli organismi di diffusione radiotelevisiva completamente autofinanziate; il regolamento sulla portabilità è vincolante solo per le offerte a pagamento dei servizi di contenuti online.

Si può partire dal presupposto che anche i consumatori svizzeri desidererebbero accedere ai loro film, serie ed eventi sportivi all'estero. I consumatori svizzeri non beneficiano tuttavia delle misure dell'UE, in quanto queste ultime sono finalizzate all'attuazione del mercato interno. Per questo motivo, quando i consumatori svizzeri si recano negli altri Paesi europei devono fare i conti con il geoblocking. L'esperienza tuttavia dimostra che solo pochi si rivolgono alle organizzazioni per la protezione dei consumatori per denunciare problemi legati alla portabilità. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che di regola i servizi di contenuti online cercano di venire incontro alle esigenze dei consumatori tramite funzioni di download e di registrazione o offerte su scala regionale. Inoltre le produzioni proprie dei servizi di contenuti online sono in genere (seppur non sempre) disponibili oltre i confini.

La Svizzera non può adottare provvedimenti simili a quelli dell'UE, e anche la messa in atto di misure unilaterali, ossia limitate al contesto svizzero, non migliorerebbe la situazione. A causa del principio di territorialità, la legislazione svizzera non ha validità oltre i confini nazionali. Anche qualora esistesse una normativa (prettamente) svizzera i servizi di contenuti online potrebbero comunque essere citati in giudizio per violazione del geoblocking in virtù delle regole in vigore all'estero. Una regolamentazione svizzera non porterebbe quindi maggiore certezza del diritto. Norme comparabili al regolamento sulla portabilità necessiterebbero dunque di negoziati bilaterali o multilaterali. Bisognerebbe anzitutto valutare gli interessi della Svizzera a muoversi in questo senso, anche nel contesto dei rapporti generali tra Svizzera e UE e della strategia di politica europea del Consiglio federale.

Nel regolamento sulla portabilità, l'UE ha fatto ricorso a una finzione giuridica, ossia che la fruizione di contenuti, vale a dire l'atto rilevante sotto il profilo del diritto d'autore, da parte di un abbonato che si trova temporaneamente in un altro Stato membro dell'UE si considera come avvenuto esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato. È vero che questa fattispecie potrebbe anche essere regolamentata mediante un accordo in materia. Per assicurare la certezza del diritto tra le altre cose, l'UE ha tuttavia ritenuto necessario «[...] garantire un'applicazione uniforme delle norme sulla portabilità transfrontaliera in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore contemporaneamente per tutti i servizi di contenuti online. [...]».<sup>85</sup> Per questo motivo, ha reputato opportuno adottare un regolamento sovraordinato (direttamente applicabile negli Stati membri)

La Svizzera non corre lo stesso rischio di frammentazione giuridica. Eventuali adeguamenti legislativi avrebbero effetto solo in Svizzera, dal momento che la Svizzera legifera esclusivamente sul proprio territorio. All'interno dei confini nazionali la portabilità dei contenuti online è già garantita. Un'uniformazione sovraordinata non è quindi necessaria e il problema della portabilità dovrebbe essere risolvibile a livello contrattuale.

<sup>85</sup> Regolamento sulla portabilità, consid. 35, pag. 7.

Un accordo tra titolari dei diritti e servizi di contenuti online per consentire un accesso transfrontaliero temporaneo a contenuti online non sarebbe ad ogni modo in contrasto con il diritto svizzero, permetterebbe un allentamento del geoblocking e terrebbe conto in egual misura degli interessi dei titolari dei diritti, dei servizi di contenuti online e dei consumatori.